



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 19/2025
All. 2

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Finanza pubblica
Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5° Elettorale
Pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero.

Con circolare n. 18 dello scorso 25 marzo, si è comunicato che con decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 2025 è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Per completezza, si informa che, con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 92 del 19 marzo 2025, negli stessi giorni è stata fissata la data del primo turno e dell'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative della tornata annuale 2025 nei comuni interessati della Regione.

Tanto premesso, nel far seguito alla citata circolare, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *«è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»*.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale *«è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa»*.

C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In tutti i comuni interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative in oggetto, si dispone l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 8 aprile 2025**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Entro giovedì 10 aprile 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 10 aprile 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 20 aprile 2025, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 25 maggio**, in quanto **lunedì 26 maggio** costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 25 aprile 2025, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 10 maggio 2025, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 10 maggio 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

I comuni non interessati alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni stesse a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni e iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 8 aprile, per le cancellazioni, e di giovedì 10 aprile, per le iscrizioni.

D) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il giorno di **giovedì 10 aprile 2025** (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione e degli orari di apertura del seggio.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM) e per le elezioni comunali e circoscrizionali (modello n. 9/COM), che il comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

E) PARTECIPAZIONE AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

I comuni interessati a rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 15 aprile 2025** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si porta all'attenzione dei comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che già dallo scorso anno è disponibile il servizio di invio *online*, tramite l'area riservata del portale ANPR (raggiungibile all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it>), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali e circoscrizionali da parte dei cittadini comunitari stessi. L'ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione "Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE", disponibile nella sezione "Liste elettorali"



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

dell'applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell'area Documentazione tecnica del portale ANPR.

Le specifiche tecniche dei *web services*, per l'integrazione del flusso relativo al servizio in questione con gli applicativi gestionali, sono disponibili al seguente *link*: <https://github.com/italia/anpr/issues/4480>.

F) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori *«affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile»* anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli *«affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione»*. Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 15 aprile e lunedì 5 maggio 2025**. Tale ultimo termine (5 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, per le elezioni comunali, vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati *«non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati»*.

G) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 30 aprile 2025**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Alla fornitura alle Prefetture di tali cartoline-avviso, per la successiva distribuzione ai comuni interessati, provvederà l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* * *

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei Sindaci, segretari comunali e ufficiali elettorali, nonché dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle liste elettorali (lettera C).

Le SS.LL., inoltre, nelle province delle regioni a statuto ordinario, vorranno richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali interessate sugli altri contenuti e adempimenti di cui alla presente circolare e, per i profili di rispettivo interesse, dei rappresentanti delle forze politiche, degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali e delle altre pubbliche amministrazioni in sede locale sulle disposizioni di cui alle lettere A) e B).

II VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

EA/DM/SC